



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per i trasporti e il turismo*

---

**2010/0303(COD)**

30.6.2011

# **EMENDAMENTI**

## **36 - 146**

**Progetto di relazione**  
**Knut Fleckenstein**  
(PE464.908v02-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

Proposta di regolamento – atto modificativo  
(COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

AM\871820IT.doc

PE467.345v01-00

**IT**

*Unita nella diversità*

**IT**



**Emendamento 36**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 1**

*Testo della Commissione*

(1) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in seguito denominata "l'Agenzia"), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

*Emendamento*

(1) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, **adottato dopo l'incidente della petroliera Erika e l'enorme marea nera riversatasi in mare** ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in seguito denominata "l'Agenzia"), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

Or. es

*Motivazione*

*E' importante apportare questa precisazione affinché le persone che in futuro si occuperanno di questo documento da un punto di vista scientifico sappiano ciò che è stato all'origine dell'iniziativa delle istituzioni europee.*

**Emendamento 37**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(1 bis) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è stato modificato a seguito dell'incidente della Prestige, al fine di ampliare le competenze dell'Agenzia in tema di lotta contro l'inquinamento.**

Or. es

*Motivazione*

*E' importante apportare questa precisazione affinché le persone che in futuro si occuperanno di questo documento da un punto di vista scientifico sappiano ciò che è stato all'origine dell'iniziativa delle istituzioni europee.*

**Emendamento 38**

**Dominique Vlasto, Dominique Riquet**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 2**

*Testo della Commissione*

(2) Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1406/2002, nel 2007 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha commissionato una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del suddetto regolamento. Sulla base di questa valutazione, nel giugno 2008 esso ha formulato una serie di raccomandazioni relative a modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002, dell'Agenzia e delle sue modalità operative.

*Emendamento*

(2) Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1406/2002, nel 2007 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha commissionato una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del suddetto regolamento. Sulla base di questa valutazione, nel giugno 2008 esso ha formulato una serie di raccomandazioni relative a modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002, dell'Agenzia, **dei suoi settori di competenza** e delle sue modalità operative.

Or. fr

*Motivazione*

*La modifica del presente regolamento prevede nuovi poteri per l'Agenzia e sarà incentrata sulla ridefinizione delle sue aree d'intervento.*

**Emendamento 39**

**Dominique Vlasto, Dominique Riquet**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

(3) Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna, *delle* raccomandazioni del consiglio di amministrazione e *della*

*Emendamento*

(3) Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna, *dalle* raccomandazioni del consiglio di amministrazione e *dalla*

strategia pluriennale, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 devono essere chiarite e aggiornate. All'Agenzia andrebbero inoltre attribuiti alcuni compiti supplementari per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell'UE. Occorrono sforzi considerevoli di analisi e redistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio. Grazie a tali sforzi, un terzo del personale aggiuntivo richiesto per i nuovi compiti potrebbe essere fornito tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agenzia.

strategia pluriennale, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 devono essere chiarite e aggiornate. ***Mentre ci si concentra sui suoi compiti prioritari in materia di sicurezza marittima,*** all'Agenzia andrebbero inoltre attribuiti alcuni compiti supplementari per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell'UE. ***Dati i vincoli del bilancio dell'Unione,*** occorrono ***degli*** sforzi considerevoli di analisi e redistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio ***ed evitare duplicazioni.*** Grazie a tali sforzi, un terzo del personale aggiuntivo richiesto per i nuovi compiti potrebbe essere fornito tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agenzia.

Or. fr

#### *Motivazione*

*Le capacità finanziarie dell'Agenzia di intervenire efficacemente nel campo della sicurezza marittima non dovrebbero essere assegnate a nuove missioni. Una gestione di bilancio rigorosa è un prerequisito per un ampliamento dei poteri dell'Agenzia.*

#### **Emendamento 40**

**Laurence J.A.J. Stassen**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 3**

##### *Testo della Commissione*

3. Sulla base di quanto emerso *dalla* valutazione esterna, *delle* raccomandazioni del consiglio di amministrazione e della strategia pluriennale, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 devono essere chiarite e aggiornate. All'Agenzia andrebbero inoltre attribuiti alcuni compiti supplementari per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale

##### *Emendamento*

3. Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna, *dalle* raccomandazioni del consiglio di amministrazione e *dalla* strategia pluriennale, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 devono essere chiarite e aggiornate. All'Agenzia andrebbero inoltre attribuiti alcuni compiti supplementari per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale

e dell'UE. Occorrono sforzi considerevoli di analisi e redistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio. Grazie a tali sforzi, **un terzo del personale aggiuntivo richiesto per** i nuovi compiti **potrebbe** essere **fornito** tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agenzia.

e dell'UE. Occorrono sforzi considerevoli di analisi e redistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio. Grazie a tali sforzi **tutti** i nuovi compiti **potrebbero** essere **espletati** tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agenzia.

Or. nl

## **Emendamento 41** **Giommaria Uggias**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 3**

#### *Testo della Commissione*

(3) Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna, delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione e della strategia pluriennale, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 devono essere chiarite e aggiornate. All'Agenzia andrebbero inoltre attribuiti alcuni compiti supplementari per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell'UE. Occorrono sforzi considerevoli di analisi e redistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio. Grazie a tali sforzi, un terzo del personale aggiuntivo richiesto per i nuovi compiti potrebbe essere fornito tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agenzia.

#### *Emendamento*

(3) Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna, delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione e della strategia pluriennale, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 devono essere chiarite e aggiornate. All'Agenzia andrebbero inoltre attribuiti alcuni compiti supplementari per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell'UE. Occorrono sforzi considerevoli di analisi e redistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio. Grazie a tali sforzi, un terzo del personale aggiuntivo richiesto per i nuovi compiti potrebbe essere fornito tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agenzia. ***Per soddisfare questa esigenza di maggiore efficacia, occorre che l'Agenzia alleggi al bilancio di ciascun esercizio una relazione sui riporti di stanziamenti non utilizzati dell'esercizio precedente che indichi i motivi per i quali tali risorse non sono state impiegate nonché le modalità e i termini secondo cui saranno utilizzate.***

*Motivazione*

*L'emendamento si allinea con quanto già chiesto alla commissione per i trasporti e il turismo nel suo parere sul discarico dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio di bilancio 2009.*

**Emendamento 42**  
**Luis de Grandes Pascual**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

(3) Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna, delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione e della strategia pluriennale, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 devono essere chiarite e aggiornate. All'Agenzia andrebbero inoltre attribuiti alcuni compiti supplementari per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell'UE. Occorrono sforzi considerevoli di analisi e redistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio. ***Grazie a tali sforzi, un terzo del personale aggiuntivo*** richiesto per i nuovi compiti ***potrebbe*** essere ***fornito*** tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agenzia.

*Emendamento*

(3) Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna, delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione e della strategia pluriennale, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 devono essere chiarite e aggiornate. All'Agenzia andrebbero inoltre attribuiti alcuni compiti supplementari per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell'*Unione*. Occorrono sforzi considerevoli di analisi e redistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio. ***Il fabbisogno di personale richiesto per i nuovi compiti dovrà essere coperto, nella misura del possibile,*** tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agenzia.

Or. es

*Motivazione*

*Per evitare un inutile aumento del numero di posti dell'Agenzia bisogna cercare di coprire i nuovi compiti per quanto possibile tramite una riorganizzazione interna.*

**Emendamento 43**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) Questa riorganizzazione interna sarà accompagnata dal necessario coordinamento con le agenzie nazionali.***

Or. es

*Motivazione*

*La riorganizzazione sarà più efficiente e conveniente se accompagnata da un migliore coordinamento.*

**Emendamento 44**  
**Giommaria Uggias**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) Per espletare in buone condizioni i nuovi compiti affidatili dal presente regolamento, è necessario un aumento anche limitato delle risorse dell'Agenzia; per questo motivo particolare attenzione dovrà esservi annessa in sede di procedura di bilancio.***

Or. fr

*Motivazione*

*In un contesto di forte crisi economica, un investimento anche limitato nelle risorse dell'Agenzia può rivelarsi necessario in quanto i nuovi compiti affidatili permetteranno di ridurre le spese a livello nazionale.*

**Emendamento 45**  
**Dominique Vlasto, Dominique Riquet**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 5**



*Testo della Commissione*

(5) L'Agenzia deve agire nell'interesse dell'Unione. Essa dovrebbe pertanto poter agire, **nei propri settori di competenza**, al di fuori del territorio dell'UE.

*Emendamento*

(5) L'Agenzia deve agire nell'interesse dell'Unione. Essa dovrebbe pertanto poter agire **nel settore della sicurezza marittima**, al di fuori del territorio dell'UE. **Questo intervento non può sostituire l'azione degli Stati membri sulla scena internazionale, tra cui la loro partecipazione a varie organizzazioni multilaterali e la firma di accordi internazionali.**

Or. fr

*Motivazione*

*L'Agenzia ha una capacità di esecuzione. Ciò significa che il solo intervento su scala internazionale deve essere motivato dalla volontà degli Stati membri e della Commissione di ottenere un'assistenza e un sostegno tecnico sulle questioni relative alla sicurezza marittima.*

**Emendamento 46**

**Nuno Teixeira**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 5**

*Testo della Commissione*

(5) Essa dovrebbe pertanto poter agire, nei propri settori di competenza, al di fuori del territorio dell'UE.

*Emendamento*

(5) Essa dovrebbe pertanto poter agire, nei propri settori di competenza, al di fuori del territorio dell'UE, **promuovendo una politica di sicurezza marittima dell'UE attraverso una cooperazione tecnica e scientifica con i paesi terzi.**

Or. pt

**Emendamento 47**

**Luis de Grandes Pascual**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 5**

*Testo della Commissione*

(5) L'Agenzia deve agire nell'interesse dell'Unione. Essa dovrebbe pertanto poter agire, nei propri settori di competenza, al di fuori del territorio dell'UE.

*Emendamento*

(5) L'Agenzia deve agire nell'interesse dell'Unione **e conformemente agli orientamenti della Commissione europea al fine di garantire un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento e di intervento in caso di inquinamento marino**. Essa dovrebbe pertanto poter agire, nei propri settori di competenza, al di fuori del territorio dell'Unione.

Or. es

*Motivazione*

*L'Agenzia opera a nome della Commissione europea che decide l'applicazione delle norme legislative e dei principi dell'Unione. Pertanto l'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri in compiti tecnici e operativi sempre che sia richiesto il suo aiuto. L'Agenzia non dispone di alcun potere per attribuirsi nuove competenze.*

**Emendamento 48**  
**Rolandas Paksas**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 5**

*Testo della Commissione*

(5) L'Agenzia deve agire nell'interesse dell'Unione. Essa dovrebbe pertanto poter agire, nei propri settori di competenza, al di fuori del territorio dell'UE.

*Emendamento*

(5) L'Agenzia deve agire nell'interesse dell'Unione. Essa dovrebbe pertanto poter agire, nei propri settori di competenza, al di fuori del territorio dell'UE. **Essa deve inoltre contribuire attivamente all'attuazione di una politica europea del trasporto marittimo in uno spazio marittimo comune.**

Or. It

**Emendamento 49**  
**Luis de Grandes Pascual**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(5 bis) L'Agenzia affronta, su richiesta di uno Stato membro e con mezzi complementari e secondo un rapporto costo/efficacia soddisfacente, la lotta contro l'inquinamento marino, ivi compresa quella provocata da impianti petroliferi e gassosi in mare. In caso di inquinamento marino in un paese terzo, interviene su richiesta della Commissione europea.***

Or. es

**Emendamento 50**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(6) L'Agenzia deve rafforzare l'assistenza da essa fornita alla Commissione con riguardo alle attività di ricerca correlate al settore di sua competenza, evitando tuttavia di duplicare le attività incluse nel programma quadro di ricerca dell'UE esistente. In particolare, l'Agenzia non dovrebbe occuparsi della gestione di progetti di ricerca.

(6) L'Agenzia deve rafforzare l'assistenza da essa fornita alla Commissione **e agli Stati membri** con riguardo alle attività di ricerca correlate al settore di sua competenza, evitando tuttavia di duplicare le attività incluse nel programma quadro di ricerca dell'UE esistente. In particolare, l'Agenzia non dovrebbe occuparsi della gestione di progetti di ricerca.

Or. es

**Emendamento 51**  
**Nuno Teixeira**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando -6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) Alla luce dello sviluppo di nuove applicazioni, servizi innovativi e del miglioramento di applicazioni e servizi già esistenti, incentrati sull'instaurazione di uno spazio marittimo europeo senza frontiere, l'Agenzia dovrà trarre pieno profitto dalle potenzialità offerte dai programmi EGNOS, Galileo e GMES.***

Or. pt

**Emendamento 52**  
**Rolandas Paksas**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(7) Successivamente alla scadenza del quadro di cooperazione UE nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, definito dalla decisione 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2000, l'Agenzia dovrebbe proseguire alcune delle attività precedentemente condotte nell'ambito del quadro di cooperazione scaduto, attingendo in particolare alle competenze nell'ambito del gruppo tecnico consultivo in materia di preparazione e intervento in caso di inquinamento marino.

(7) Successivamente alla scadenza del quadro di cooperazione UE nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, definito dalla decisione 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2000, l'Agenzia dovrebbe proseguire alcune delle attività precedentemente condotte nell'ambito del quadro di cooperazione scaduto, ***per proteggere l'intera linea costiera dell'Unione dall'inquinamento ambientale, intenzionale o meno,*** attingendo in particolare alle competenze nell'ambito del gruppo tecnico consultivo in materia di preparazione e intervento in caso di inquinamento marino. ***Va notato che l'Agenzia è l'unica a fornire alla Commissione e agli Stati membri immagini, dati e altre informazioni precise che contribuiscono a rafforzare l'azione di lotta contro l'inquinamento***

**Emendamento 53**  
**Juozas Imbrasas**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) Gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo e l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas. Il ricorso alla capacità di intervento dell'Agenzia dovrebbe essere esplicitamente esteso ai casi di inquinamento provocato da queste attività. L'Agenzia dovrebbe inoltre assistere la Commissione nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio al fine di identificarne le possibili carenze, basando il proprio contributo sull'esperienza acquisita in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e lotta contro l'inquinamento marino.

*Emendamento*

(8) Gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo e l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas. Il ricorso alla capacità di intervento dell'Agenzia dovrebbe essere esplicitamente esteso ai casi di inquinamento provocato da queste attività. L'Agenzia dovrebbe inoltre, ***nei limiti delle sue competenze, nel territorio dell'Unione e al di fuori di essa***, assistere la Commissione nell'analisi, ***nel territorio dell'Unione e al di fuori di essa***, della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio al fine di identificarne le possibili carenze, basando il proprio contributo sull'esperienza acquisita in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e lotta contro l'inquinamento marino.

**Emendamento 54**  
**Jacqueline Foster**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) Gli avvenimenti recenti hanno messo in

*Emendamento*

(8) Gli avvenimenti recenti hanno messo in

luce i rischi per il trasporto marittimo e l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas. ***Il ricorso alla capacità di intervento dell'Agenzia dovrebbe essere esplicitamente esteso ai casi di inquinamento provocato*** da queste attività. L'Agenzia ***dovrebbe*** inoltre assistere ***la Commissione*** nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio al fine di identificarne le possibili carenze, basando il proprio contributo sull'esperienza acquisita in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e lotta contro l'inquinamento marino.

luce i rischi per il trasporto marittimo e l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas. ***L'Agenzia dovrebbe cooperare con le autorità di repressione nazionali negli Stati membri in occasione di interventi in caso di inquinamento causato*** da queste attività. L'Agenzia ***può*** inoltre assistere ***gli Stati membri*** nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio al fine di identificarne le possibili carenze, basando il proprio contributo sull'esperienza acquisita in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e lotta contro l'inquinamento marino.

Or. en

## **Emendamento 55** **Keith Taylor**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 8**

#### *Testo della Commissione*

(8) Gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo e l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas. Il ricorso alla capacità di intervento dell'Agenzia dovrebbe essere esplicitamente esteso ai casi di inquinamento provocato da queste attività. L'Agenzia dovrebbe inoltre assistere la Commissione nell'analisi della sicurezza ***degli*** impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio al fine di identificarne le possibili carenze, basando il proprio contributo sull'esperienza acquisita in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e

#### *Emendamento*

(8) Gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo e l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas. Il ricorso alla capacità di intervento dell'Agenzia dovrebbe essere esplicitamente esteso ***alla prevenzione e all'intervento in caso di inquinamento causato*** da queste attività; ***queste capacità dovrebbero essere disponibili in tutta l'Europa e nei paesi limitrofi***. L'Agenzia dovrebbe inoltre assistere la Commissione nell'analisi della sicurezza ***di tutti gli*** impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio al fine di identificarne le possibili carenze, basando il proprio contributo sull'esperienza acquisita in

lotta contro l'inquinamento marino.

materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e lotta contro l'inquinamento marino.

***Questo ruolo supplementare che fornirebbe plusvalore europeo sfruttando il know-how e l'esperienza dell'Agenzia dovrebbe essere sostenuto da risorse finanziarie e umane appropriate.***

Or. en

**Emendamento 56**  
**Giommaria Uggias**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(8 bis) In particolare, il sistema CleanSeaNet dell'Agenzia, attualmente utilizzato per fornire prove fotografiche delle fuoriuscite di petrolio dalle navi, dovrebbe essere usato anche per rilevare e registrare le fuoriuscite dagli impianti costieri e offshore.***

Or. it

*Motivazione*

*Attraverso tale emendamento il controllo diviene integrale sullo specchio acqueo, senza possibilità di restringere il campo alla fonte dell'inquinamento.*

**Emendamento 57**  
**Luis de Grandes Pascual**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(8 bis) Ai fini della realizzazione del***

*mercato interno dell'Unione, giova ottimizzare il ricorso al cabotaggio marittimo e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle navi. Il sistema denominato "fascia blu" contribuirà a ridurre le formalità dichiarative applicabili alle navi commerciali all'entrata e all'uscita dei porti degli Stati membri.*

Or. es

#### *Motivazione*

*La navigazione delle navi tra i vari porti dell'Unione è considerata una tratta internazionale e determina oneri amministrativi a danno del trasporto intermodale. La direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità dichiarative applicabili alle navi all'entrata e/o all'uscita dei porti degli Stati membri (la cui data di trasposizione è il 19 maggio 2012) semplifica e armonizza proprio le procedure amministrative per il trasporto marittimo grazie alla trasmissione elettronica dei dati.*

#### **Emendamento 58**

**Rolandas Paksas**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 9**

##### *Testo della Commissione*

(9) L'Unione ha definito una strategia globale per il trasporto marittimo fino al 2018, che include il concetto di navigazione informatizzata (e-maritime). Essa sta inoltre elaborando una rete UE di sorveglianza marittima. L'Agenzia dispone di sistemi e applicazioni marittime che risultano utili per la realizzazione di queste politiche. **Essa** dovrebbe pertanto mettere i sistemi e i dati in suo possesso a disposizione dei partner interessati.

##### *Emendamento*

(9) L'Unione ha definito una strategia globale per il trasporto marittimo fino al 2018, che include il concetto di navigazione informatizzata (e-maritime). Essa sta inoltre elaborando una rete UE di sorveglianza marittima. L'Agenzia dispone di sistemi e applicazioni marittime che risultano utili per la realizzazione di queste politiche. **Per conseguire tali obiettivi SafeSeaNet dovrebbe diventare il sistema di base per tutti gli strumenti di informazione marittima utilizzati nell'ambito della sicurezza marittima e della protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento causato dalle navi. Inoltre, occorre garantire**



***L'interoperabilità tra i sistemi TIC nel settore del trasporto via mare, istituire i dispositivi portuali necessari ("tratte blu") e assicurare il monitoraggio dei battelli e delle merci ("fascia blu"). L'Agenzia dovrebbe pertanto mettere i sistemi e i dati in suo possesso a disposizione dei partner interessati e assicurarsi di integrare il ricorso agli strumenti di sorveglianza di tutte le istituzioni interessate.***

Or. It

**Emendamento 59**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 bis) Per contribuire all'istituzione di uno spazio marittimo europeo unico, alla prevenzione dell'inquinamento marittimo e alla lotta contro l'inquinamento, occorre creare sinergie tra le autorità competenti incaricate dell'applicazione della legislazione, in particolare i servizi nazionali e/o regionali di guardia costiera.***

Or. es

*Motivazione*

*Le competenze sono ripartite in modo vario in ciascuno Stato membro per cui possono esservi regioni responsabili della gestione delle guardie costiere. Per questo motivo è preferibile utilizzare i termini "autorità competenti" invece di "autorità nazionali".*

**Emendamento 60**  
**Giommaria Uggias**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 bis) L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nello sviluppo e nell’attuazione dell’iniziativa dell’Unione denominata “e-maritime”, volta a migliorare l’efficienza del settore marittimo mediante il miglior utilizzo di tecnologie informatiche, senza pregiudicare le competenze della autorità nazionali.***

Or. it

*Motivazione*

*Le tecnologie informatiche e satellitari possono contribuire significativamente all’innalzamento dei livelli di safety marittima e a migliorare l’efficienza del settore. In tal senso, appare opportuno sottolineare l’importanza della prossima iniziativa della Commissione e-maritime, evitando duplicazioni e/o sovrapposizioni con competenze degli Stati membri.*

**Emendamento 61**  
**Luis de Grandes Pascual**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 bis) Per contribuire all’istituzione di uno spazio marittimo europeo unico, alla prevenzione dell’inquinamento marittimo e alla lotta contro l’inquinamento, occorre creare sinergie tra le autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legislazione, in particolare i servizi nazionali di guardia costiera.***

Or. es

**Emendamento 62**  
**Jacqueline Foster**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9 bis) Occorre favorire una salda cooperazione tra le autorità di repressione nazionali, in particolare i servizi nazionali di guardia costiera, per lottare contro l'inquinamento marino.**

Or. en

**Emendamento 63**  
**Dominique Vlasto, Dominique Riquet**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(10) L'Agenzia ha assunto un ruolo di fornitore autorevole di dati sul traffico marittimo a livello dell'Unione che risultano interessanti e pertinenti per altre attività dell'UE. Grazie a queste attività, in particolare per quanto concerne il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, la sorveglianza del traffico marittimo e delle rotte navali nonché l'assistenza per localizzare i possibili inquinanti, l'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie a livello dell'UE con riguardo **a talune** operazioni di guardia costiera. Con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe inoltre riunire informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino provenienti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas.

(10) L'Agenzia ha assunto un ruolo di fornitore autorevole di dati sul traffico marittimo a livello dell'Unione che risultano interessanti e pertinenti per altre attività dell'UE. Grazie a queste attività, in particolare per quanto concerne il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, la sorveglianza del traffico marittimo e delle rotte navali nonché l'assistenza per localizzare i possibili inquinanti, l'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie a livello dell'UE con riguardo **alle** operazioni **di prevenzione e lotta contro l'inquinamento marino, favorendo lo scambio di informazioni e buone pratiche tra i vari servizi** di guardia costiera. Con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe inoltre riunire informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino provenienti dalle attività di prospezione e produzione offshore di

petrolio e di gas.

Or. fr

### *Motivazione*

*I servizi di guardia costiera hanno lo scopo principale di garantire la sicurezza marittima nazionale. Il loro intervento è quindi definito da una strategia che dipende dagli Stati membri. Su loro richiesta l'Agenzia può fornire la propria esperienza, ma non dovrebbe assicurare il coordinamento tra i vari servizi di guardia costiera nel settore della sicurezza marittima. Viceversa il suo coinvolgimento nella mutualizzazione dei mezzi di lotta contro l'inquinamento marino è legittimo e va rafforzato.*

### **Emendamento 64** **Saïd El Khadraoui**

#### **Proposta di regolamento** **Considerando 10**

##### *Testo della Commissione*

10. L'Agenzia ha assunto un ruolo di fornitore autorevole di dati sul traffico marittimo a livello dell'Unione che risultano interessanti e pertinenti per altre attività dell'UE. Grazie a queste attività, in particolare per quanto concerne il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, la sorveglianza del traffico marittimo e delle rotte navali nonché l'assistenza per localizzare i possibili inquinanti, l'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie a livello dell'UE con riguardo a talune operazioni di guardia costiera. Con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe inoltre riunire informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino provenienti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas.

##### *Emendamento*

10. L'Agenzia ha assunto un ruolo di fornitore autorevole di dati sul traffico marittimo a livello dell'Unione che risultano interessanti e pertinenti per altre attività dell'UE. Grazie a queste attività, in particolare per quanto concerne il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, la sorveglianza del traffico marittimo e delle rotte navali nonché l'assistenza per localizzare i possibili inquinanti, l'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie a livello dell'UE con riguardo a talune operazioni di guardia costiera. Con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe inoltre riunire informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino provenienti **soprattutto** dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas, **nonché dalla pirateria.**

Or. nl

**Emendamento 65**  
**Peter van Dalen**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

10. L'Agenzia ha assunto un ruolo di fornitore autorevole di dati sul traffico marittimo a livello dell'Unione che risultano interessanti e pertinenti per altre attività dell'UE. Grazie a queste attività, in particolare per quanto concerne **il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo**, la sorveglianza del traffico marittimo e delle rotte navali nonché l'assistenza per localizzare i possibili inquinanti, l'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie a livello dell'UE con riguardo a talune operazioni di guardia costiera. Con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe inoltre riunire informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino provenienti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas.

*Emendamento*

10. L'Agenzia ha assunto un ruolo di fornitore autorevole di dati sul traffico marittimo a livello dell'Unione che risultano interessanti e pertinenti per altre attività dell'UE. Grazie a queste attività, in particolare per quanto concerne la sorveglianza del traffico marittimo e delle rotte navali nonché l'assistenza per localizzare i possibili inquinanti, l'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie a livello dell'UE con riguardo a talune operazioni di guardia costiera. Con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe inoltre riunire informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino provenienti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas.

Or. nl

**Emendamento 66**  
**Rolandas Paksas**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) L'Agenzia ha assunto un ruolo di fornitore autorevole di dati sul traffico marittimo a livello dell'Unione che risultano interessanti e pertinenti per altre attività dell'UE. Grazie a queste attività, in particolare per quanto concerne il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo,

*Emendamento*

(10) L'Agenzia ha assunto un ruolo di fornitore autorevole di dati sul traffico marittimo a livello dell'Unione che risultano interessanti e pertinenti per altre attività dell'UE. Grazie a queste attività, in particolare per quanto concerne il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo,

la sorveglianza del traffico marittimo e delle rotte navali nonché l'assistenza per localizzare i possibili inquinanti, l'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie a livello dell'UE con riguardo a talune operazioni di guardia costiera. Con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe inoltre riunire informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino provenienti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas.

la sorveglianza del traffico marittimo e delle rotte navali nonché l'assistenza per localizzare i possibili inquinanti, l'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie a livello dell'UE con riguardo a talune operazioni di guardia costiera **e creare funzioni comuni di protezione della fascia costiera dell'Unione per garantire la sicurezza marittima e la protezione dell'ambiente.** Con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe inoltre riunire informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino provenienti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas.

Or. It

**Emendamento 67**  
**Saïd El Khadraoui**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***10 bis. Per lottare contro il rischio accresciuto di pirateria nel golfo di Aden e nella parte occidentale dell'oceano indiano, occorre che l'Agenzia comunichi all'operazione Atalante dell'Eunavfor la posizione esatta delle navi battenti bandiera dell'UE che incrociano in questa zona considerata a elevatissimo rischio. Finora tutti gli Stati membri non hanno dato il loro assenso alla comunicazione di tali dati. Il presente regolamento dovrebbe costringerli a farlo per rafforzare il ruolo dell'Agenzia nella lotta contro la pirateria.***

Or. nl

**Emendamento 68**  
**Dominique Vlasto, Dominique Riquet**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) I sistemi, le applicazioni, le competenze e i dati dell'Agenzia possono inoltre offrire un importante contributo all'obiettivo del conseguimento di un buono status ambientale delle acque marine conformemente alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, in particolare per quanto concerne gli elementi connessi alla navigazione come le acque di zavorra, i rifiuti marini e il rumore subacqueo.

*Emendamento*

(11) I sistemi, le applicazioni, le competenze e i dati dell'Agenzia possono inoltre offrire un importante contributo all'obiettivo del conseguimento di un buono status ambientale delle acque marine conformemente alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, in particolare per quanto concerne gli elementi connessi alla navigazione come le acque di zavorra, i rifiuti marini e il rumore subacqueo **e la lotta contro le conseguenze dell'inquinamento marino lungo la fascia costiera.**

Or. fr

*Motivazione*

*Alla fascia costiera europea va annessa particolare attenzione tenuto conto della sua importanza a livello ambientale e turistico. E' quindi indispensabile controllare la navigazione marittima in zone fortemente esposte ai rischi di inquinamento marino.*

**Emendamento 69**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) L'Agenzia svolge ispezioni per assistere la Commissione nella valutazione dell'effettiva applicazione del diritto UE. I ruoli dell'Agenzia, della Commissione, degli Stati membri e del consiglio di amministrazione devono essere chiaramente definiti.

*Emendamento*

(12) L'Agenzia svolge ispezioni per assistere la Commissione **e gli Stati membri** nella valutazione dell'effettiva applicazione del diritto **dell'Unione**. I ruoli dell'Agenzia, della Commissione, degli Stati membri e del consiglio di amministrazione devono essere

chiaramente definiti.

Or. es

**Emendamento 70**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 13**

*Testo della Commissione*

(13) La Commissione e l'Agenzia dovrebbero operare in stretto contatto per **definire** le modalità operative dell'Agenzia in materia di ispezioni. In attesa dell'entrata in vigore di tali modalità, l'Agenzia è tenuta a seguire la prassi esistente per lo svolgimento delle ispezioni.

*Emendamento*

(13) La Commissione e l'Agenzia dovrebbero operare in stretto contatto per ***predisporre quanto prima possibile*** le modalità operative dell'Agenzia in materia di ispezioni. In attesa dell'entrata in vigore di tali modalità, l'Agenzia è tenuta a seguire la prassi esistente per lo svolgimento delle ispezioni.

Or. es

**Emendamento 71**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 14 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(14 bis) Tutte queste misure al pari dell'azione esplicita dall'Agenzia in coordinamento con gli Stati membri e la Commissione devono tendere allo sviluppo di un autentico spazio marittimo europeo.***

Or. es

**Emendamento 72**  
**Luis de Grandes Pascual**



## Proposta di regolamento

### Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 1 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ('l'Agenzia'). L'Agenzia agisce nell'interesse dell'Unione.

#### *Emendamento*

1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ('l'Agenzia'). L'Agenzia agisce nell'interesse dell'Unione **e conformemente agli orientamenti della Commissione europea al fine di garantire un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento e di intervento in caso di inquinamento marino.**

Or. es

## Emendamento 73

Keith Taylor, Hélène Flautre

## Proposta di regolamento

### Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 1 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, *nel settore* della sicurezza marittima, **della protezione marittima** e della prevenzione dell'inquinamento **provocato dalle navi**, alla legislazione dell'Unione, nel monitorare tale applicazione e nel valutare l'efficacia delle misure in vigore.

#### *Emendamento*

2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza **logistica**, tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, *nei settori* della sicurezza marittima **segnatamente il salvataggio e l'assistenza**, della prevenzione dell'inquinamento **marino nonché della promozione della sicurezza marittima**, alla legislazione dell'Unione, nel monitorare tale applicazione e nel valutare l'efficacia delle misure in vigore.

Or. en

**Emendamento 74**  
**Inés Ayala Sender**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 1 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima e della prevenzione dell'inquinamento *provocato dalle navi*, alla legislazione dell'Unione, nel monitorare tale applicazione e nel valutare l'efficacia delle misure in vigore.

*Emendamento*

2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima e della prevenzione dell'inquinamento *marino, in particolare quello provocato dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e gas e dell'attuazione di uno spazio marittimo europeo senza barriere*, alla legislazione dell'Unione, nel monitorare tale applicazione e nel valutare l'efficacia delle misure in vigore.

Or. en

**Emendamento 75**  
**Luis de Grandes Pascual**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 1 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima e della prevenzione dell'inquinamento *provocato dalle navi*,

*Emendamento*

2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima e della prevenzione dell'inquinamento *marino*, alla legislazione

alla legislazione dell'Unione, nel monitorare tale applicazione e nel valutare l'efficacia delle misure in vigore.

dell'Unione, nel monitorare tale applicazione e nel valutare l'efficacia delle misure in vigore.

Or. es

**Emendamento 76**  
**Keith Taylor**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 1 (nuovo)**  
Regolamento (CE) n. 1406/2002  
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Gli obiettivi dell'Agenzia sono realizzati, allorché sono prevedibili sinergie, in stretta cooperazione con le altre agenzie e organi dell'Unione ed evitando sovrapposizione di attività, in particolare con l'Agenzia europea per l'ambiente (AEA) o l'Agenzia esecutiva della rete transeuropea dei trasporti (AE RTE-T).***

Or. en

**Emendamento 77**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 1 (nuovo)**  
Regolamento (CE) n. 1406/2002  
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Tali obiettivi devono contribuire allo sviluppo di un autentico spazio marittimo europeo.***

Or. es

## Emendamento 78

Dominique Vlasto, Dominique Riquet

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. **Per garantire che** gli obiettivi indicati all'articolo 1 **siano** realizzati in **modo appropriato, l'Agenzia svolge i compiti elencati** al paragrafo 2 **del presente articolo nei settori della** sicurezza marittima **e della protezione marittima, della** prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e **di** intervento in caso di inquinamento marino.

#### *Emendamento*

1. **Gli** obiettivi indicati all'articolo 1 **costituiscono il compito principale dell'Agenzia e devono essere** realizzati in **via prioritaria. L'attribuzione di nuove competenze all'Agenzia elencate** al paragrafo 2 **è soggetta alla corretta esecuzione dei compiti relativi alla** sicurezza marittima, **alla** prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e **all'**intervento in caso di inquinamento marino **su richiesta degli Stati membri e della Commissione.**

Or. fr

#### *Motivazione*

*La diversificazione delle attività dell'Agenzia è pertinente in quanto essa riesce ad adempiere al suo compito prioritario con la stessa cura.*

## Emendamento 79

Izaskun Bilbao Barandica

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Per garantire che gli obiettivi indicati all'articolo 1 siano realizzati in modo appropriato, l'Agenzia svolge i compiti elencati al paragrafo 2 del presente articolo nei settori della sicurezza marittima e della

#### *Emendamento*

1. Per garantire che gli obiettivi indicati all'articolo 1 siano realizzati in modo appropriato, l'Agenzia svolge i compiti elencati al paragrafo 2 del presente articolo nei settori della sicurezza marittima e della

protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di intervento in caso di inquinamento marino.

protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi *e da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas* e di intervento in caso di inquinamento marino.

Or. es

## **Emendamento 80**

**Antonio Cancian**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Per garantire che gli obiettivi indicati all'articolo 1 siano realizzati in modo appropriato, l'Agenzia svolge i compiti elencati al paragrafo 2 del presente articolo nei settori della sicurezza marittima e della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di intervento in caso di inquinamento marino.

#### *Emendamento*

1. Per garantire che gli obiettivi indicati all'articolo 1 siano realizzati in modo appropriato, l'Agenzia svolge i compiti elencati al paragrafo 2 del presente articolo nei settori della sicurezza marittima e della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di intervento in caso di inquinamento marino. ***L'Agenzia coadiuva la Commissione e gli Stati membri, se del caso, nell'elaborazione e attuazione delle attività dell'Unione di cui ai paragrafi 2 e 3 relativi agli obiettivi dell'Agenzia, in quanto dispone dello know-how necessario e di strumenti provati e riconosciuti. I compiti enunciati nel presente articolo:***

- a) creano un autentico plusvalore,***
- b) evitano duplicazioni,***
- c) favoriscono la politica del trasporto marittimo dell'Unione,***
- d) non recano pregiudizio agli obiettivi principali dell'Agenzia né al suo bilancio,***
- e) rispettano i diritti e gli obblighi degli Stati membri soprattutto nella loro qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo e***

**Emendamento 81**

**Keith Taylor**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Per garantire che gli obiettivi indicati all'articolo 1 siano realizzati in modo appropriato, l'Agenzia svolge i compiti elencati al paragrafo 2 del presente articolo nei settori della sicurezza marittima e della protezione marittima, della prevenzione *dell'inquinamento* provocato dalle navi e *di intervento* in caso di inquinamento marino.

*Emendamento*

1. Per garantire che gli obiettivi indicati all'articolo 1 siano realizzati in modo appropriato, l'Agenzia svolge i compiti elencati al paragrafo 2 del presente articolo nei settori della sicurezza marittima e della protezione marittima, della prevenzione *e dell'intervento in caso di* inquinamento provocato dalle navi e *dagli impianti offshore o in qualsiasi altro* caso di inquinamento marino.

**Emendamento 82**

**Keith Taylor**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1 (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) raccogliendo tutti i dati pertinenti per la bonifica provenienti dai settori pubblico e privato, nonché i piani di intervento nazionali che stabiliscono in dettaglio le catene di comando e i meccanismi in seno ai suoi "inventari di intervento", affinché l'Agenzia disponga*

*di tutte le informazioni necessarie per assicurare un ruolo di coordinamento nel caso di un incidente grave; tali informazioni sono pubblicate sul sito intranet dell'Agenzia per consentire ai cittadini di comprendere meglio il grado di gravità e i rischi connessi agli incidenti.*

Or. en

### **Emendamento 83**

**Peter van Dalen**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

*c) fornendole l'assistenza tecnica necessaria per partecipare ai lavori degli organismi tecnici dell'OMI, dell'OIL, del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e di altre organizzazioni internazionali o regionali competenti;*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. nl

### **Emendamento 84**

**Dominique Vlasto, Dominique Riquet**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

*c) fornendole l'assistenza tecnica necessaria per partecipare ai lavori degli organismi tecnici dell'OMI, dell'OIL, del Memorandum d'intesa di Parigi relativo*

*Emendamento*

*c) fornendole l'esperienza tecnica, gli strumenti e le informazioni pertinenti necessari agli Stati membri e alla Commissione per partecipare alla*

**al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo** e di altre organizzazioni internazionali o regionali competenti;

**preparazione dei** lavori degli organismi tecnici dell'OMI, dell'OIL e di altre organizzazioni internazionali o regionali competenti;

Or. fr

#### *Motivazione*

*L'apporto dell'Agenzia alla preparazione dei lavori di organismi multilaterali è benefico per gli Stati membri e la Commissione. Se il suo coinvolgimento a monte è giustificato, l'Agenzia è pilotata e rappresentata dalla Commissione in tali organismi. Quanto al memorandum d'intesa di Parigi sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, l'Agenzia coopera già efficacemente con il segretariato fornendo un sistema di informazione. Accrescerne il coinvolgimento potrebbe generare duplicazioni.*

#### **Emendamento 85** **Inés Ayala Sender**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

c) **fornendole l'assistenza tecnica necessaria** per partecipare ai lavori degli organismi tecnici dell'OMI, dell'OIL, del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e di altre organizzazioni internazionali o regionali competenti;

#### *Emendamento*

c) **aggiornando e elaborando i mezzi necessari** per partecipare ai lavori degli organismi tecnici dell'OMI, dell'OIL, del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e di altre organizzazioni internazionali o regionali competenti;

Or. en

#### **Emendamento 86** **Georgios Koumoutsakos**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**d) nello sviluppo e attuazione di politiche UE connesse ai compiti dell'Agenzia come le autostrade del mare, lo spazio marittimo europeo senza barriere, la navigazione informatizzata (e-maritime), le vie d'acqua interne, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, i cambiamenti climatici nonché nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio;**

**soppresso**

Or. en

#### **Emendamento 87**

**Dominique Vlasto, Dominique Riquet**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) nello sviluppo e attuazione di politiche UE **connesse ai compiti** dell'Agenzia come le autostrade del mare, **lo spazio marittimo europeo senza barriere, la navigazione informatizzata (e-maritime), le vie d'acqua interne**, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, **i cambiamenti climatici** nonché *nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio;*

d) nello sviluppo e attuazione di politiche UE **per le quali il contributo** dell'Agenzia **alle sfide connesse alla sicurezza marittima è legittimo e giustificato** come le autostrade del mare, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino nonché *l'analisi della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio, la lotta contro l'inquinamento, la ricerca scientifica, l'assistenza tecnica ai paesi terzi e la sicurezza delle navi;*

Or. fr

#### *Motivazione*

*L'esperienza dell'Agenzia le consente di proporre assistenza in materia di sicurezza marittima. Essa è operativa per fornire il suo contributo a progetti concreti e il suo*

*coinvolgimento in politiche in corso di elaborazione come lo spazio marittimo europeo senza barriere e l'iniziativa "e-marittime", non è giustificato. Il cambiamento climatico è già preso in considerazione nella direttiva quadro "strategia per l'ambiente marino".*

## **Emendamento 88**

**Luis de Grandes Pascual**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

d) nello sviluppo e attuazione di politiche UE connesse ai compiti dell'Agenzia **come le autostrade del mare, lo spazio marittimo europeo senza barriere, la navigazione informatizzata (e-marittime), le vie d'acqua interne, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, i cambiamenti climatici** nonché nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio;

#### *Emendamento*

d) nello sviluppo e attuazione di politiche dell'Unione connesse ai compiti dell'Agenzia **in particolare nel quadro della sicurezza marittima** nonché nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio;

Or. es

#### *Motivazione*

*L'Agenzia è stata creata principalmente per assistere la Commissione e gli Stati membri in caso di inquinamento dell'ambiente marino e per garantire la sicurezza marittima delle coste e dei mari europei. Gli altri compiti forniscono un valore aggiunto all'insieme, ma non sono essenziali.*

## **Emendamento 89**

**Peter van Dalen**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

*Testo della Commissione*

d) nello sviluppo e attuazione di politiche UE connesse ai compiti dell'Agenzia come le autostrade del mare, lo spazio marittimo europeo senza barriere, la navigazione informatizzata (e-maritime), **le vie d'acqua interne**, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, i cambiamenti climatici nonché nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio;

*Emendamento*

d) nello sviluppo e attuazione di politiche UE connesse ai compiti dell'Agenzia come le autostrade del mare, lo spazio marittimo europeo senza barriere, la navigazione informatizzata (e-maritime), la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, i cambiamenti climatici nonché nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio;

Or. nl

**Emendamento 90**

**Dominique Vlasto, Dominique Riquet**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) in qualsiasi altra politica che può rivelarsi opportuna nella misura delle sue competenze e della sua perizia;***

Or. fr

*Motivazione*

*Stesse osservazioni per l'emendamento all'articolo 1, paragrafo 1 bis.*

**Emendamento 91**

**Giommaria Uggias**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

e) ***nell'attuazione dei programmi UE***

e) ***per quel che concerne il “Global***

*connessi ai compiti dell'Agenzia come il "Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza" (GMES) e i programmi di cooperazione con i paesi destinatari della politica europea di vicinato;*

*Monitoring for Environment and Security" (GMES), nella promozione dell'utilizzo di servizi e dati GMES a scopi marittimi, nell'ambito della vigente struttura organizzativa GMES;*

Or. it

*Motivazione*

*Le tecnologie informatiche e satellitari possono contribuire significativamente all'innalzamento dei livelli di safety marittima e a migliorare l'efficienza del settore. In tal senso, appare opportuno sottolineare l'importanza dell'utilizzo di servizi e dati GMES da parte dell'Agenzia, senza pregiudicare l'attuale governance GMES.*

**Emendamento 92**

**Antonio Cancian**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

*Testo della Commissione*

f) nell'analisi dei progetti di ricerca in corso e di quelli completati pertinenti in settori attinenti alle attività dell'Agenzia; ciò include l'identificazione di possibili misure normative con cui dar seguito a progetti di ricerca specifici *nonché l'identificazione di temi e priorità chiave per future attività di ricerca a livello dell'UE;*

*Emendamento*

f) nell'analisi dei progetti di ricerca in corso e di quelli completati pertinenti in settori attinenti alle attività dell'Agenzia; ciò include l'identificazione di possibili misure normative con cui dar seguito a progetti di ricerca specifici;

Or. en

*Motivazione*

*L'identificazione di temi chiave non dovrebbe costituire un compito dell'Agenzia; altre istituzioni europee sono competenti in materia. È opportuno evitare accavallamenti di competenze.*

**Emendamento 93**

**Dominique Vlasto, Dominique Riquet**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***f bis) nell'organizzazione su scala europea, se del caso, di piani di formazione appropriati nei settori che rientrano nelle sue competenze;***

Or. fr

*Motivazione*

*Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a).*

**Emendamento 94**

**Dominique Vlasto, Dominique Riquet**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Il contributo dell'Agenzia alla realizzazione dei compiti enumerati al paragrafo 2 deve effettuarsi su domanda degli Stati membri e della Commissione e fornire un valore aggiunto reale tenendo conto delle sue competenze, della sua perizia e della sua esperienza nei settori di cui all'articolo 1.***

Or. fr

*Motivazione*

*L'intervento dell'Agenzia in nuovi settori deve effettuarsi a seguito di una valutazione precisa dei bisogni da parte degli Stati membri e della Commissione. Questa procedura permetterà all'Agenzia di attuare un piano d'azione efficace e pertinente nei settori identificati e interessati.*

**Emendamento 95**  
**Dominique Vlasto, Dominique Riquet**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a) organizzare, se del caso, le opportune iniziative di formazione nelle materie di competenza dello Stato di approdo, dello Stato di bandiera e dello Stato costiero;***

***soppresso***

Or. fr

*Motivazione*

*L'Agenzia dispone di un vero know-how nel settore della sicurezza marittima. È pertanto legittimo condividere queste conoscenze creando piani di formazione per la gente di mare. Questo approccio di prevenzione e di sensibilizzazione gioverà al miglioramento della sicurezza marittima e alla diminuzione dell'inquinamento marino. Tuttavia, spetta alla Commissione e non agli Stati membri dirigere l'organizzazione di siffatte formazioni.*

**Emendamento 96**  
**Giommaria Uggias**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b) sviluppare soluzioni tecniche, inclusa la prestazione dei servizi corrispondenti, e fornire assistenza tecnica per l'attuazione della legislazione dell'UE;***

***b) sviluppare soluzioni tecniche, inclusa la prestazione dei servizi corrispondenti, e fornire assistenza tecnica per l'attuazione della legislazione dell'UE; nello specifico, per esigenze di efficienza, sarebbe opportuno che il sistema CleanSeaNet, attualmente utilizzato per fornire prove fotografiche delle fuoriuscite di petrolio dalle navi, fosse usato anche per rilevare e registrare le fuoriuscite dagli impianti costieri e offshore;***

*Motivazione*

*Attraverso tale emendamento il controllo diviene integrale sullo specchio acqueo, senza possibilità di restringere il campo alla fonte dell'inquinamento. Il richiamo di tale principio, già enunciato al considerando 8 bis, all'interno di tale articolo determina maggiore valore cogente al testo.*

**Emendamento 97****Izaskun Bilbao Barandica****Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione**Emendamento*

***b bis) effettuare il controllo degli organismi riconosciuti che svolgono funzioni di certificazione a nome degli Stati membri conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/15/CE;***

**Emendamento 98****Luis de Grandes Pascual****Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione**Emendamento*

***b bis) collaborare nel controllo degli organismi riconosciuti che assolvono a funzioni di certificazione a nome degli Stati membri conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/15/CE senza pregiudizio per i diritti e gli obblighi dello Stato di bandiera e sotto il controllo della***

*Motivazione*

*L'Agenzia assiste già la Commissione nel controllo degli organismi riconosciuti e l'emendamento propone che essa presti anche assistenza agli Stati membri restando sotto l'egida della Commissione. Un siffatto dispositivo permetterebbe una maggiore efficacia e ridurrebbe le pressioni esercitate sui bilanci degli Stati membri.*

**Emendamento 99**

**Luis de Grandes Pascual**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b ter) assistere la Commissione nello svolgimento dei compiti di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 391/2009 e consigliarla nell'applicazione e nell'attuazione dell'articolo 10 del predetto regolamento;***

*Motivazione*

*È opportuno definire meglio l'assistenza fornita dall'Agenzia alla Commissione europea al fine di includervi espressamente le disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009, essendo particolarmente importante vigilare sul suo rispetto.*

**Emendamento 100**

**Dominique Vlasto, Dominique Riquet**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c



*Testo della Commissione*

c) sostenere con mezzi supplementari, in modo efficiente in termini di costi, mediante il meccanismo di cooperazione nel settore della protezione civile dell'UE istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom, i propri interventi antinquinamento in caso di inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, quando è stata formulata una richiesta in tal senso; a tale proposito l'Agenzia assiste lo Stato membro colpito sotto l'autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento.

*Emendamento*

c) sostenere con mezzi supplementari, in modo efficiente in termini di costi, mediante il meccanismo di cooperazione nel settore della protezione civile dell'UE istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom, i propri interventi antinquinamento in caso di inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, quando è stata formulata una richiesta in tal senso; a tale proposito l'Agenzia assiste lo Stato membro colpito sotto l'autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento ***mettendo a disposizione i mezzi tecnici appropriati.***

Or. fr

**Emendamento 101**

**Dominique Vlasto, Dominique Riquet**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c bis) appoggiare le azioni da essi condotte in materia di lotta contro i traffici illeciti e gli atti di pirateria, fornendo dati ed informazioni suscettibili di agevolare le operazioni;***

Or. fr

*Motivazione*

*L'Agenzia dispone di strumenti e dati, segnatamente satellitari, che possono essere utilizzati dagli Stati membri nel quadro della sorveglianza e delle attività marittime illegali.*

**Emendamento 102**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) appoggiare la cooperazione tra le istituzioni europee per migliorare le competenze della gente di mare preparandola alle esigenze del settore dei trasporti;*

Or. es

**Emendamento 103**  
**Luis de Grandes Pascual**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) raccogliere ed analizzare i dati relativi alle qualifiche e all'occupazione della gente di mare a livello nazionale onde permettere lo scambio delle migliori pratiche in materia di formazione della gente di mare a livello europeo;*

Or. es

**Emendamento 104**  
**Keith Taylor**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) garantire la verifica, a titolo del controllo da parte di un terzo indipendente, delle valutazioni dell'impatto ambientale, concentrandosi in particolare sugli impianti in mare dismessi, quali le piattaforme, gli oleodotti e i gasdotti;*

Or. en

**Emendamento 105**

**Dominique Vlasto, Dominique Riquet**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c ter) fornire la sua perizia tecnica nel settore della costruzione navale o in qualsiasi altra attività connessa con il traffico marittimo che lo giustifichi onde sviluppare l'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente e garantire un elevato livello di sicurezza;*

Or. fr

*Motivazione*

*La lotta contro l'inquinamento marittimo, il rispetto della sicurezza marittima e la protezione dell'ambiente devono formare oggetto di un'attenzione particolare nell'ambito delle norme relative alla costruzione della "nave di domani". Nel settore della costruzione navale l'Agenzia può quindi mettere a disposizione la sua perizia in tali questioni.*

**Emendamento 106**

**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002  
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c ter) emettere certificati marittimi in collaborazione con gli istituti di formazione e l'industria. A tal fine è opportuno studiare la possibilità di creare una rete di istituti di formazione marittima;***

Or. es

**Emendamento 107**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 1**  
Regolamento (CE) n. 1406/2002  
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c quater) collaborare alla creazione di una scuola marittima europea di eccellenza e di riferimento;***

Or. es

**Emendamento 108**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 1**  
Regolamento (CE) n. 1406/2002  
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c quinquies (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c quinquies) permettere un coordinamento adeguato tra gli istituti di formazione onde armonizzare i programmi di formazione;***

**Emendamento 109**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c sexies (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c sexies) facilitare l'attuazione di un sistema di scambi del tipo Erasmus tra istituti di formazione marittima;***

**Emendamento 110**  
**Giommaria Uggias**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) nel settore della sorveglianza del traffico, l'Agenzia promuove in particolare la cooperazione fra gli Stati rivieraschi nelle aree di navigazione interessate nei settori in cui si applica la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sviluppa e rende operativi i sistemi d'informazione necessari al raggiungimento degli obiettivi di tale direttiva. Essa contribuisce inoltre allo sviluppo del sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell'UE;

a) nel settore della sorveglianza del traffico, l'Agenzia promuove in particolare la cooperazione fra gli Stati rivieraschi nelle aree di navigazione interessate nei settori in cui si applica la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sviluppa e rende operativi i sistemi d'informazione necessari al raggiungimento degli obiettivi di tale direttiva. ***In particolare l'Agenzia sviluppa ed opera il Centro Dati LRIT e il sistema di scambio informazioni SafeSeaNet di cui agli articoli 6b e 22 della citata direttiva nonché il sistema di scambio di dati ed informazioni LRIT, in conformità con gli impegni assunti in sede IMO.*** Essa contribuisce inoltre allo sviluppo del

sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell'UE;

Or. it

*Motivazione*

*Le tecnologie informatiche e satellitari possono contribuire significativamente all'innalzamento dei livelli di safety marittima e a migliorare l'efficienza del settore. In tal senso, appare opportuno sottolineare l'importante ruolo dell'Agenzia nel monitoraggio delle imbarcazioni svolto mediante la gestione del Centro Dati LRIT ed il sistema SafeSeaNet.*

**Emendamento 111**  
**Saïd El Khadraoui**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) nel settore dello scambio di informazioni con l'operazione Atalante di Eunavfor onde proteggere dalla pirateria le navi che battono bandiera UE nelle zone considerate ad altissimo rischio, in particolare mediante il suo sistema di identificazione automatica delle navi (AIS) che funziona sulla base di immagini satellitari. Gli Stati membri sono tenuti a dare la loro autorizzazione all'Agenzia in vista di tale scambio di informazioni al più tardi nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.*

Or. nl

**Emendamento 112**  
**Zigmantas Balčytis**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002  
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a bis) sviluppare e attuare una politica macroregionale dell'Unione relazionata con i settori di attività dell'Agenzia quali la strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico;***

Or. It

**Emendamento 113**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 1**  
Regolamento (CE) n. 1406/2002  
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) con riguardo alle indagini sugli incidenti marittimi a norma della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri nello svolgimento di indagini relative agli incidenti marittimi gravi e svolge analisi delle relazioni esistenti sugli accertamenti relativi agli incidenti al fine di identificarne il valore aggiunto a livello dell'UE in termini di conoscenze acquisite;

b) con riguardo alle indagini sugli incidenti marittimi a norma della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri nello svolgimento di indagini relative agli incidenti marittimi gravi e svolge analisi delle relazioni esistenti sugli accertamenti relativi agli incidenti al fine di identificarne il valore aggiunto a livello dell'Unione in termini di conoscenze acquisite; ***Inoltre, l'Agenzia è invitata ad appoggiare gli Stati membri nelle loro indagini sugli incidenti sulle piattaforme petrolifere e gassifere;***

Or. es

**Emendamento 114**  
**Georgios Koumoutsakos**

## **Proposta di regolamento**

### **Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) con riguardo alle indagini sugli incidenti marittimi a norma della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri nello svolgimento di indagini relative agli incidenti marittimi gravi e svolge analisi delle relazioni esistenti sugli accertamenti relativi agli incidenti al fine di identificarne il valore aggiunto a livello dell'UE in termini di conoscenze acquisite;

#### *Emendamento*

b) con riguardo alle indagini sugli incidenti marittimi a norma della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri ***che lo richiedono*** nello svolgimento di indagini relative agli incidenti marittimi gravi e svolge analisi delle relazioni esistenti sugli accertamenti relativi agli incidenti al fine di identificarne il valore aggiunto a livello dell'UE in termini di conoscenze acquisite;

Or. en

## **Emendamento 115**

**Giommaria Uggias**

### **Proposta di regolamento**

#### **Article 1 – paragraphe 1 – point 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) con riguardo alle indagini sugli incidenti marittimi a norma della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri nello svolgimento di indagini relative agli incidenti marittimi gravi e svolge analisi delle relazioni esistenti sugli accertamenti relativi agli incidenti al fine di identificarne il valore aggiunto a livello dell'UE in termini di conoscenze acquisite;

#### *Emendamento*

b) con riguardo alle indagini sugli incidenti marittimi a norma della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri nello svolgimento di indagini relative agli incidenti marittimi gravi e svolge analisi delle relazioni esistenti sugli accertamenti relativi agli incidenti al fine di identificarne il valore aggiunto a livello dell'UE in termini di conoscenze acquisite; ***A tale proposito l'Agenzia è invitata ad assistere gli Stati membri nelle indagini relative ad incidenti che interessano gli impianti marittimi (costieri e offshore) e gli stessi***



***Stati membri sono invitati alla massima e tempestiva collaborazione con l'Agenzia;***

Or. it

*Motivazione*

*Tale emendamento richiede una maggiore disponibilità a collaborare da parte degli Stati membri, che talvolta potrebbero rifiutare o ritardare a prestare il loro pronto supporto.*

**Emendamento 116**  
**Luis de Grandes Pascual**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) in caso di marea nera provocata da impianti petroliferi e gassiferi in mare, l'Agenzia fornisce il suo aiuto, su richiesta degli Stati membri e dopo averne informato la Commissione, avvalendosi del suo servizio CleanSeaNet per controllare le dimensioni e l'incidenza ambientale di una tale marea nera;***

Or. es

**Emendamento 117**  
**Carlo Fidanza**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(c) fornendo statistiche, informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili, l'Agenzia consente alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure

c) fornendo statistiche, informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili, l'Agenzia consente alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure

necessarie per migliorare i propri interventi in questo campo e valutare l'efficacia delle misure in vigore. Rientrano fra tali compiti la rilevazione, registrazione e valutazione di dati tecnici, la sistematica utilizzazione delle banche dati esistenti, compreso il reciproco scambio di dati e, se del caso, la realizzazione di banche dati complementari. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia assiste la Commissione nella pubblicazione di informazioni relative alle navi in applicazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'Agenzia assiste inoltre la Commissione e gli Stati membri nelle attività volte a facilitare l'identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acqua e l'applicazione delle relative sanzioni nel quadro della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

necessarie per migliorare i propri interventi in questo campo e valutare l'efficacia **e la *rendimento*** delle misure in vigore. Rientrano fra tali compiti la rilevazione, registrazione e valutazione di dati tecnici, la sistematica utilizzazione delle banche dati esistenti, compreso il reciproco scambio di dati e, se del caso, la realizzazione di banche dati complementari. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia assiste la Commissione nella pubblicazione di informazioni relative alle navi in applicazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'Agenzia assiste inoltre la Commissione e gli Stati membri nelle attività volte a facilitare l'identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acqua e l'applicazione delle relative sanzioni nel quadro della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

**Emendamento 118**  
**Georgios Koumoutsakos**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c bis) nell'attuazione delle politiche e dei progetti dell'Unione connessi con le missioni dell'Agenzia quali le autostrade del mare, lo spazio marittimo europeo senza barriere, segnatamente il progetto denominato "cintura blu", e l'iniziativa "e-maritime", sviluppando in particolare il concetto di sportello unico e perfezionando, se del caso, la rete Safe Sea Net.***

*Motivazione*

*Il valore aggiunto europeo risulterà dall'utilizzo degli strumenti esistenti dell'Agenzia quali la rete Safe Sea Net e non già dall'affidare all'Agenzia nuovi compiti per i quali non dispone né del know-how né degli strumenti necessari.*

**Emendamento 119**

**Keith Taylor**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. L'Agenzia elabora una sintesi annuale degli incidenti e dei quasi incidenti sulla base delle informazioni fornite dagli organismi nazionali competenti degli Stati membri.***

*Motivazione*

*La sintesi si affiancherà alla base di dati che l'Agenzia sta costituendo (cfr. articolo 17 e allagato II della direttiva 2009/18/CE sui principi fondamentali che disciplinano le indagini sugli incidenti nel settore dei trasporti marittimi). Essa permetterà di disporre di una buona panoramica a livello dell'Unione e di fornire informazioni preziose per altre misure europee.*

**Emendamento 120**

**Peter van Dalen**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5. L'Agenzia, su richiesta della Commissione, fornisce assistenza tecnica***

***soppresso***

*con riguardo all'applicazione della normativa UE pertinente agli Stati candidati all'adesione all'Unione, a tutti i paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.*

*Su richiesta della Commissione, l'Agenzia fornisce inoltre assistenza in caso di inquinamento marino accidentale o intenzionale che colpisca questi Stati, mediante il meccanismo di protezione civile dell'UE istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, in analogia con le condizioni applicabili agli Stati membri secondo quanto riferito al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo.*

*Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti e comprendono, se del caso, l'organizzazione di attività di formazione in materia.*

Or. nl

## **Emendamento 121**

**Dominique Vlasto, Dominique Riquet**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 5 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

L'Agenzia, su richiesta della Commissione, fornisce assistenza tecnica con riguardo all'applicazione della normativa UE pertinente agli Stati candidati all'adesione all'Unione, a tutti i paesi destinatari della politica europea di vicinato *e ai paesi che aderiscono al Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da*

#### *Emendamento*

L'Agenzia, su richiesta della Commissione, fornisce assistenza tecnica con riguardo all'applicazione della normativa UE pertinente agli Stati candidati all'adesione all'Unione, a tutti i paesi destinatari della politica europea di vicinato, *in particolare i paesi terzi rivieraschi dello spazio marittimo comunitario, segnatamente nel*

*parte dello Stato di approdo.*

*quadro della politica europea di vicinato.*

Or. fr

*Motivazione*

*Le competenze dell'Agenzia in materia di sicurezza marittima e di lotta contro l'inquinamento marino possono essere utili ai paesi terzi che devono quindi formare oggetto di un'attenzione particolare. Per quanto riguarda i paesi firmatari del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c).*

**Emendamento 122**

**Georgios Koumoutsakos**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 1 – paragrafo 5 – comma 1

*Testo della Commissione*

L'Agenzia, su richiesta della Commissione, **fornisce** assistenza tecnica con riguardo all'applicazione della normativa UE pertinente agli Stati candidati all'adesione all'Unione, a tutti i paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

*Emendamento*

L'Agenzia, su richiesta della Commissione, **può fornire** assistenza tecnica con riguardo all'applicazione della normativa UE pertinente agli Stati candidati all'adesione all'Unione, a tutti i paesi destinatari della politica europea di vicinato, **ove opportuno**, e ai paesi che aderiscono al Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

Or. en

**Emendamento 123**

**Keith Taylor**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 5 – comma 1

*Testo della Commissione*

L'Agenzia, su richiesta della Commissione, fornisce assistenza tecnica con riguardo all'applicazione della normativa UE pertinente agli Stati candidati all'adesione all'Unione, a tutti i paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

*Emendamento*

L'Agenzia, su richiesta della Commissione, fornisce assistenza tecnica con riguardo all'applicazione della normativa UE pertinente agli Stati candidati all'adesione all'Unione, a tutti i paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo. ***La Commissione provvede a che l'Agenzia goda di libero accesso a tutti i dati pertinenti sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.***

Or. en

*Motivazione*

*Programmi quali Thetis, il registro degli incidenti marittimi, potranno contribuirvi in misura significativa.*

**Emendamento 124**  
**Georgios Koumoutsakos**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 5 – comma 2

*Testo della Commissione*

Su richiesta della Commissione, l'Agenzia ***fornisce*** inoltre assistenza in caso di inquinamento marino accidentale o intenzionale che colpisca questi Stati, mediante il meccanismo di protezione civile dell'UE istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, in analogia con le condizioni applicabili agli Stati membri secondo quanto riferito al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo.

*Emendamento*

Su richiesta della Commissione, l'Agenzia ***può fornire*** inoltre assistenza ***operativa e tecnica*** in caso di inquinamento marino accidentale o intenzionale che colpisca questi Stati, mediante il meccanismo di protezione civile dell'UE istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, in analogia con le condizioni applicabili agli Stati membri secondo quanto riferito al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo.

**Emendamento 125**  
**Dominique Vlasto, Dominique Riquet**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

Per svolgere i compiti che le sono assegnati e assistere la Commissione nell'adempimento degli obblighi imposti dal trattato, in particolare la verifica dell'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, l'Agenzia effettua ispezioni negli Stati membri.

*Emendamento*

Per svolgere i compiti che le sono assegnati e assistere la Commissione nell'adempimento degli obblighi imposti dal trattato, in particolare la verifica dell'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, l'Agenzia effettua ispezioni negli Stati membri, ***esclusivamente su richiesta della Commissione.***

**Emendamento 126**  
**Carlo Fidanza**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 3 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l'efficacia delle misure in vigore. L'Agenzia presenta tale analisi alla Commissione per sottoporla a ulteriore discussione con gli Stati membri.

*Emendamento*

3. Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l'efficacia ***e il rendimento*** delle misure in vigore. L'Agenzia presenta tale analisi alla Commissione per sottoporla a ulteriore discussione con gli Stati membri.

## **Emendamento 127**

**Keith Taylor**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Con riguardo all'esperienza considerevole dell'Agenzia nella gestione della prevenzione degli incidenti petroliferi, delle attività di sorveglianza e rilevamento nonché delle ispezioni e del controllo delle navi a livello europeo, il mandato dell'Agenzia è esteso alle piattaforme petrolifere e gassifere in mare; l'Agenzia è l'istituzione designata incaricata della verifica a titolo del controllo da parte di un terzo indipendente.***

Or. en

*Motivazione*

*Le ispezioni effettuate dal settore privato devono essere controllate da un terzo indipendente, nel caso di specie l'Agenzia.*

## **Emendamento 128**

**Keith Taylor**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 ter. Al momento di tali ispezioni, l'Agenzia dovrebbe verificare anche se sono state rispettate le condizioni di rilascio delle licenze concernenti le attività petrolifere e gassifere da parte***



### Emendamento 129

Juozas Imbrasas

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 5 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, previo accordo degli Stati membri interessati, di istituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti dell'Agenzia nel modo più efficiente ed efficace.

#### *Emendamento*

3. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, previo accordo degli Stati membri interessati, di istituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti dell'Agenzia nel modo più efficiente ed efficace. ***Il consiglio di amministrazione può decidere di istituire siffatti centri regionali unicamente ove lo Stato interessato ne finanzi la creazione e il mantenimento.***

### Emendamento 130

Izaskun Bilbao Barandica

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 5 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione ***può decidere***, previo accordo degli Stati membri interessati, di istituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti dell'Agenzia nel modo più efficiente ed

#### *Emendamento*

3. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione ***decide***, previo accordo degli Stati membri interessati, di istituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti dell'Agenzia nel modo più efficiente ed

efficace.

efficace.

Or. es

**Emendamento 131**  
**Georgios Koumoutsakos**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 5 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, previo accordo degli Stati membri interessati, di istituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti dell'Agenzia nel modo più efficiente ed efficace.

*Emendamento*

3. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, previo accordo degli Stati membri interessati, di istituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti dell'Agenzia, **di cui all'articolo 2, paragrafo 3**, nel modo più efficiente ed efficace, **definendo l'elenco esatto delle attività del centro regionale ed evitando i costi inutili** .

Or. en

**Emendamento 132**  
**Dominique Vlasto, Dominique Riquet**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 2**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 5 – comma 4

*Testo della Commissione*

4. L'Agenzia è rappresentata dal proprio direttore esecutivo. Il direttore esecutivo può concludere per conto dell'Agenzia accordi amministrativi con altri organismi operanti negli stessi settori dopo **averne informato il** consiglio di amministrazione.

*Emendamento*

4. L'Agenzia è rappresentata dal proprio direttore esecutivo. Il direttore esecutivo può concludere per conto dell'Agenzia accordi amministrativi con altri organismi operanti negli stessi settori dopo **aver ottenuto l'assenso del** consiglio di amministrazione.

*Motivazione*

*L'implicazione del consiglio di amministrazione nella strategia dell'Agenzia permetterà di migliorarne la direzione e l'efficacia. Se le responsabilità del direttore esecutivo devono essere accentuate per acquistare visibilità, le sue decisioni non possono essere prese senza l'avallo del consiglio di amministrazione.*

**Emendamento 133****Dominique Vlasto, Dominique Riquet****Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c bis

*Testo della Commissione*

c bis) adotta una strategia pluriennale per l'Agenzia relativa ai cinque anni successivi, tenendo conto del parere della Commissione;

*Emendamento*

c bis) adotta una strategia pluriennale per l'Agenzia relativa ai cinque anni successivi, tenendo conto dei pareri del Parlamento e della Commissione *e del Parlamento*;

**Emendamento 134****Luis de Grandes Pascual****Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione**Emendamento*

*(3 bis) L'articolo 11, paragrafo 1, comma 2, è modificato come segue:*

**I membri del Consiglio sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza *in materia di sicurezza marittima, di safety e di reazione all'inquinamento marino. Essi dispongono altresì di esperienza e***

*competenze tecniche nel campo della gestione finanziaria in generale, dell'amministrazione e della gestione delle risorse umane.*

Or. es

**Emendamento 135**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)**  
Regolamento (CE) n. 1406/2002  
Articolo 11 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis) L'articolo 11, paragrafo 4, è modificato come segue:*

**4. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi, nel rispetto della parità tra uomini e donne, e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 17, paragrafo 2.**

Or. es

**Emendamento 136**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)**  
Regolamento (CE) n. 1406/2002  
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma 2 bis:*

**2 bis) La composizione del Consiglio rispetta il principio della parità tra uomini e donne.**

**Emendamento 137**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)**  
Regolamento (CE) n. 1406/2002  
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***All'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:***

***1 bis) È altresì opportuno rispettare il principio della parità tra uomini e donne al momento dell'elezione del presidente e del vicepresidente.***

Or. es

**Emendamento 138**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)**  
Regolamento (CE) n. 1406/2002  
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***All'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera f bis:***

***f bis) è ascoltato su sua richiesta o su richiesta del Parlamento europeo, se del caso, dalla commissione permanente corrispondente. Egli comunica anche gli ordini del giorno e i processi verbali per garantire la totale trasparenza dell'Agenzia.***

Or. es

**Emendamento 139**  
**Izaskun Bilbao Barandica**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 5**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 16 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un periodo di cinque anni, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

*Emendamento*

1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un periodo di cinque anni, ***nel rispetto della parità tra uomini e donne***, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi ***e dalle piattaforme petrolifere o gassifere nonché*** capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

Or. es

**Emendamento 140**  
**Luis de Grandes Pascual**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 5**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 16 – paragrafo 1

### *Testo della Commissione*

1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un periodo di cinque anni, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento **provocato dalle navi** e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

### *Emendamento*

1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un periodo di cinque anni, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

Or. es

## **Emendamento 141** **Izaskun Bilbao Barandica**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 5**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 16 – paragrafo 4

### *Testo della Commissione*

4. I capi dipartimento sono nominati in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza professionale in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato

### *Emendamento*

4. I capi dipartimento sono nominati, **nel rispetto del principio della parità tra uomini e donne**, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza professionale in materia di sicurezza marittima, protezione marittima,

dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Or. es

**Emendamento 142**  
**Luis de Grandes Pascual**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 5**  
Regolamento (CE) n. 1406/2002  
Articolo 16 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. I capi dipartimento sono nominati in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza professionale in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento *provocato dalle navi* e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

*Emendamento*

4. I capi dipartimento sono nominati in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza professionale in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Or. es

**Emendamento 143**  
**Carlo Fidanza**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 – punto 7**  
Regolamento (CE) n. 1406/2002  
Articolo 22 – paragrafo 1



*Testo della Commissione*

1. A intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione.

*Emendamento*

1. A intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento, ***facendo il punto sulla sua pertinenza, la sua efficacia e il suo rendimento.*** La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione.

Or. en

**Emendamento 144**

**Luis de Grandes Pascual**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 7**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio uno studio di fattibilità relativo a un sistema di coordinamento dei servizi nazionali di guardia costiera, che precisi i costi e i vantaggi di un siffatto sistema.***

***La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.***

Or. es

**Emendamento 145**

**Luis de Grandes Pascual**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 7**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 22 – paragrafo 1 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 ter. Entro un termine di [tre] anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che indichi in che modo l'Agenzia ha eseguito i compiti supplementari che le sono stati assegnati in virtù di detto regolamento nonché le argomentazioni che militano a favore di un nuovo ampliamento dei suoi obiettivi o dei suoi compiti. La relazione comprende in particolare:*

*a) un'analisi degli aumenti di efficacia conseguiti grazie ad un'integrazione più spinta dell'Agenzia e del protocollo di accordo di Parigi;*

*b) un'analisi del costo e dei vantaggi delle ispezioni effettuate dall'Agenzia negli impianti in mare a titolo del controllo da parte di un terzo indipendente;*

*c) informazioni sull'efficacia e la coerenza dell'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2005/35/CE, e delle statistiche dettagliate concernenti le sanzioni inflitte.*

*La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.*

Or. es

**Emendamento 146**

**Inés Ayala Sender**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 22 bis (nuovo)

**7 bis) È aggiunto il seguente articolo 22 bis:**

**"Articolo 22 bis**

**Organo consultivo sulla sicurezza  
marittima**

**1. Fatto salvo il ruolo del comitato, l'Agenzia istituisce un "organo consultivo sulla sicurezza marittima" che riunisce i rappresentanti degli armatori, dei cantieri navali, delle società di classificazione, delle università, delle organizzazioni non governative, degli organismi professionali e dei sindacati.**

**2. Questo organo presta assistenza all'Agenzia. Esso può proporre raccomandazioni, esprimere il suo parere e formulare proposte concernenti il lavoro dell'Agenzia e la cooperazione con gli Stati membri.**

**3. Si tratta di un organismo indipendente composto di non oltre quindici delegati, rappresentativi della pluralità delle parti interessate nel settore marittimo. Esso si riunisce almeno due volte all'anno.**

**4. L'Agenzia gli trasmette tutte le informazioni che possono essergli utili nell'esecuzione dei suoi compiti."**

Or. en